



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 13

del 06-02-2012

OGGETTO:

RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 156 DEL 29.12.2011.
DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 156 del 29.12.2011, con la quale si ordinava il divieto di abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e di qualsiasi altro residuo;

Ricordato che il provvedimento è scaturito, a seguito delle risultanze dei dati della qualità dell'aria rilevati dalle stazioni di monitoraggio nel territorio della piana pistoiese, da cui si rilevava il superamento dei limiti dell'inquinante Pm 10 e su conseguente proposta dei tecnici facenti parte del tavolo tecnico (rappresentanti della provincia, ARPAT, AUSL 3 , e dei Comuni di Agliana, Montale, Pistoia, Serravalle Pistoiese) previsto nel *"Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento della Piana Pistoiese per la riduzione delle emissioni di Pm 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nella Provincia di Pistoia"*;

Tenuto conto che del territorio del Comune di Quarrata fanno parte ampie zone pedecollinari e collinari con coltivazioni agricole (in particolare oliveti) soprattutto a carattere familiare e spesso in terreni terrazzati o comunque impervi, per cui ci possono essere delle difficoltà logistiche per il trasporto del materiale ad appositi centri o l'accumulo, in attesa del termine dell'efficacia dell'ordinanza (31 marzo 2012);

Preso atto che la problematica sopra esposta è stata analizzata nella seduta del 31.01.2012 del tavolo tecnico di cui al Disciplinare richiamato ed è stato ritenuto che una più articolata definizione delle zone in cui sono ubicati gli oliveti, potrebbe essere meno intensa la diffusività e il ristagno delle polveri sottili (Pm 10), necessita di approfondimenti e studi tecnici che potrebbero essere richiesti ad ARPAT;

Valutato che i tempi per gli approfondimenti tecnici necessari sono comunque lunghi e pertanto, in attesa di stabilire più precisi criteri di zone e/o meteorologici, per una applicazione articolata del divieto di abbruciamento, si ritiene intanto di escludere, con le dovute condizioni, le zone pedecollinari e collinari, dall'applicazione del divieto;

Richiamata la seguente normativa:

Decreto Legislativo n. 18.02.2010 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco, per l'emanazione di provvedimenti di natura contingibile ed urgente, per la tutela dell'igiene e sanità pubblica;

Legge 23-12-1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna ai comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica;

Legge regionale 25-02-2000 n. 16 integrata dalla legge regionale 19.11.2011 n. 58 "riordino in materia di igiene e sanità pubblica " art. 4 in base al quale il Comune adotta tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica avvalendosi della competente struttura del dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L., quale organismo tecnico consultivo.

Per quanto riportato in narrativa,

RETTIFICA

nel seguente modo l'ordinanza n. 156 del 29.12.2011:

è vietato l'abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e qualsiasi altro

residuo; **sono esclusi gli abbruciamenti di residui di potature di olivi nelle zone pedecollinari e collinari**, comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1. i quantitativi inceneriti dovranno essere contenuti e per questo distribuiti nel tempo secondo le consuete pratiche della olivicoltura;**
- 2. dovranno essere esclusi i giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera.**

Sono fatte salve le norme contenute nel D.lgs. 152/2006 per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti (quindi anche tramite combustione) derivante da attività lavorativa.

Rimangono invariate le altre parti dell'ordinanza n. 156 del 29.12.2011

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana, ai sensi del D.lgs. 104/2010, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

Si trasmette a:

Provincia di Pistoia

Comando Stazione dei Carabinieri

Comando di Polizia Municipale

Ufficio Relazioni con il Pubblico

S.U.A.P.

Servizio Affari Generali e attività negoziali per l'affissione all'Albo e la comunicazione agli organi di stampa

Assessore Lavori Pubblici

Dirigente Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio.

Il Sindaco

Dott.ssa Sabrina Sergio Gori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell' Art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

Pubblicazione dal 00-00-0000 al 00-00-0000 rep.....

L'Incaricato alla pubblicazione

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver notificato al Sig. _____

consegnando una copia del presente, a mani di _____

Quarrata, li _____

Il Ricevente

Il Messo Notificatore
